

COORDINAMENTO COMITATI SARDI CONTRO LA SPECULAZIONE ENERGETICA

Oggetto: osservazioni sul recente DDL della Giunta Regionale “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali

Premessa

Il Coordinamento dei Comitati Sardi contro la speculazione energetica è espressione dei territori dell'isola che si stanno opponendo al terribile assalto in corso. Il Coordinamento, già a suo tempo e con sufficiente anticipo, aveva provveduto a consegnare ai presidenti delle Regione e del Consiglio e ai Consiglieri tutti una sua proposta di legge di moratoria per fornire un contributo utile alla soluzione di questa importante vertenza e più volte ha sollecitato la presidente Todde l'avvio di un confronto preliminare alla votazione della delibera. Purtroppo, la Presidente, pur avendo mostrato intenzioni diverse durante la campagna elettorale, si è rifiutata di incontrarci. Per questa ragione, senza polemiche ma in uno spirito di leale collaborazione e nella continua e indispensabile ricerca del dialogo, riguardando la transizione energetica un momento di svolta determinante per il futuro nostro e della nostra isola ed estremamente rischioso in termini di conseguenze ambientali, paesaggistiche, sanitarie, economiche e sociali, abbiamo convocato l'odierna conferenza stampa, così da esporre le nostre considerazioni, le nostre riserve e i nostri suggerimenti sul DDL appena licenziato, auspicando nell'immediato futuro un atteggiamento di grande attenzione e ascolto da parte di chi è stato eletto a rappresentare le istanze della comunità sarda tutta e a tutelarne gli interessi.

Il disegno di legge

DDL GIUNTA REGIONALE SARDEGNA: "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali". 02.05.2024

Il disegno di legge licenziato dalla Giunta Regionale prevede "ai fini di tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche in rapporto all'art. 9 della costituzione", "nelle more di emanazione dei decreti di sicurezza energetica di cui al D.lgs. 199/2021, comma 1, art. 20... e dell'approvazione della Legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 del medesimo D.lgs e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi, il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonte rinnovabile che incidono direttamente sull'occupazione di suolo". Tale divieto è esteso anche agli impianti di cui le procedure di autorizzazione /concessione sono in corso. Tale divieto non è applicato alle comunità energetiche e agli impianti per autoconsumo.

Considerazioni

Si tratta di uno strumento privo attualmente di alcun effetto giuridico, essendo un disegno di legge. Per diventare efficace dovrà seguire l'iter di incardinamento presso la commissione competente e successivamente essere approvato in aula. Altro sarebbe stato qualora si fosse approvato un provvedimento d'urgenza di Giunta che in quanto tale avrebbe potuto produrre effetti immediati (Vedi Delibera 33/01 del 10.08.2004 c.d. provvedimento "salva coste"), e la successiva approvazione della L.R. n.8 del 25/11/2004 **“Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”**

Il DDL imporrebbe il divieto per i privati già destinatari di autorizzazione ministeriale di iniziare i lavori di costruzione degli impianti ed è inoltre esteso anche agli impianti di futura autorizzazione (art. 2, comma 1 del DDL). Quindi blocco dei lavori in corso e mancato inizio dei lavori futuri.

Il blocco non è esteso alle comunità energetiche e agli impianti per autoconsumo, ma per questi ultimi non sono stabiliti vincoli riguardanti la loro dislocazione, la potenza degli impianti e la taglia dei sistemi di produzione.

Il DDL si fonda esclusivamente sulla base della competenza esclusiva della RAS, ex art. 3, in materia di edilizia e urbanistica, come da norma di attuazione (dpr 480 del 1975), citando anche la competenza concorrente in materia di energia.

Il DDL parla di impianti che incidono direttamente sull'occupazione di suolo, ma manca qualunque riferimento al Tyrrhenian Link e agli eolici a mare. Gli impianti a mare non dovrebbero essere di competenza regionale ma lo sono i cavi di approdo a terra.

SCENARIO POST APPROVAZIONE:

La Legge Regionale potrà essere impugnata dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni;

La Legge Regionale imporrebbe ai Comuni l'obbligo di intervento al fine di assicurare il divieto sancito dal comma 1 art. 2. I Comuni saranno quindi chiamati ad adottare i provvedimenti necessari. Tali provvedimenti potranno essere impugnati dai privati dinanzi al TAR che potrebbe sospendere gli effetti dell'atto impugnato o direttamente disapplicare la normativa regionale, considerandola manifestamente contraria alla Normativa UE.

CONSIDERAZIONI DEI COMITATI:

Condividiamo pienamente l'importanza assegnata alla tutela del paesaggio e del nostro territorio tutto ma temiamo che la strada intrapresa dalla Giunta sia debole e, alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale, destinata a soccombere.

Noi crediamo che il punto di partenza del ragionamento sia il ruolo che la Sardegna può e deve giocare in questa partita. Chi decide quanti GW la RAS dovrà produrre nel suo territorio, con quali tecnologie, caratteristiche e taglia degli impianti di produzione? Sulla base di quale Piano del Fabbisogno energetico e Piano strategico? Nel rispetto di quale normativa di tutela del paesaggio? Chi gestirà la fase della phase out dal carbone? Entro quali termini?

Al fine di rispondere a queste domande occorre interrogarsi su quali poteri possa esercitare la Sardegna oggi.

Quadro dei poteri:

- Competenza esclusiva ai sensi dell'art. 3 comma 1 dello Statuto in materia di urbanistica ed edilizia, quindi in materia paesistica anche ai sensi della norma di attuazione del 1975 e della giurisprudenza costituzionale post PPR.
- Competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 4 dello statuto.
- Competenza residuale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto che ci permette di adattare alle particolari esigenze della Regione le Leggi dello Stato.

Visto il quadro giuridico e richiamati l'art. 43 della Costituzione (che permette la "regionalizzazione" di alcuni beni giuridici di preminente interesse pubblico, come l'energia) e l'art. 114 che pone sullo stesso piano giuridico istituzionale STATO e Regioni, riteniamo che la strada più coraggiosa e giuridicamente ambiziosa sia quella di proporre l'approvazione di una **LEGGE ORGANICA** in materia di energia che preveda:

1. Il richiamo integrale dei principi comunitari volti alla massima diffusione della produzione di energia da fonte rinnovabile.

2. L'Integrale condivisione quindi della necessità e urgenza di dare esecuzione ai programmi di phase out dal carbone.
3. La condivisione di ogni procedura di accelerazione dei progetti e programmi come sopra richiamati.
4. La predisposizione di un **PIANO STRATEGICO** che evidenzi il **fabbisogno energetico interno** e dal quale si possa desumere un **PIANO ENERGETICO** con relativo cronoprogramma di attuazione, (quanti GWh verranno prodotti per uso interno e quanti esportati in ottica di solidarietà) individuando le quote di surplus concretamente realizzabili e il cronoprogramma di dismissione del fossile in uso in alcune importanti realtà economiche dell'Isola. Ciò attiene anche e soprattutto alla definizione di un modello di sviluppo che è prerogativa esclusiva della Regione Autonoma della Sardegna.
5. La **Mappa del territorio**, evidenziando, in ossequio ai principi già stabiliti dalle normative statali e nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali, le aree di destinazione utilizzabili con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela paesaggistica per gli impianti di produzione e di accumulo e le relative infrastrutture.
6. Tecnologie, taglia e ripartizione degli impianti di trasformazione e produzione energetica. Obblighi e vincoli effettivi in termini di priorità di installazione.
7. Valutazione di impatto complessiva riguardante tutto il territorio della Sardegna compreso il mare e il carico ambientale massimo sopportabile tenendo in particolare considerazione che, in quanto isola, siamo particolarmente vulnerabili a qualunque evoluzione non convenientemente ponderata.
8. Incentivare la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) e promuovere il finanziamento regionale per l'installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, per esigenze residenziali, con relativo sistema di accumulo per rendere autonome le installazioni ad uso abitativo.

Tale legge Organica, emanata ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, sarà quindi espressione della legislazione concorrente e richiamando integralmente i principi fondamentali sia della normativa europea che di quella nazionale, si limiterà a disciplinare nel dettaglio l'operatività e la regolamentazione della gestione della partita energetica in Sardegna.

Atteso che l'orientamento della Corte costituzionale in materia è stato stimolato da iniziative legislative da parte di alcune regioni che contrapponevano la tematica ambientale (produzione di energia pulita) alla tutela del paesaggio, riteniamo utile evitare di percorrere la medesima strada giuridico-fattuale che inevitabilmente porterebbe alle medesime conclusioni di incostituzionalità.

Infatti, riteniamo che la partita non debba essere giocata esclusivamente sulle aree idonee e non idonee ma deve essere messo in discussione a monte il principio di chi stabilisce quanta energia debba essere prodotta e a favore di chi.

Per queste ragioni, concretamente, sarebbe auspicabile quindi l'adozione immediata di una LEGGE ORGANICA che espliciti il PIANO DI SVILUPPO REGIONALE e dimandi alla giunta la redazione del Piano Energetico, la MAPPA DEL TERRITORIO e ogni altro documento operativo che dovesse risultare necessario.

Nelle more della redazione dei documenti richiamati e in ossequio ai principi di cui al Piano di Sviluppo Regionale sono sospesi tutti i procedimenti autorizzativi attualmente in corso e la sospensione della fase realizzativa per qualsiasi tipo di impianto e infrastruttura per la produzione e lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) e di tutti gli impianti e infrastrutture per lo stoccaggio, la distribuzione e la produzione di energia elettrica da fonti fossili, e per la realizzazione di reti di trasmissione, inclusi cavi terrestri e sottomarini. Sono esclusi i procedimenti relativi alle comunità energetiche, agli agrisolari (ove per agrisolari si intendono i tetti delle strutture agricole: capannoni, stalle, etc.) e agli impianti per autoconsumo e scambio sul posto di potenza inferiore a 1 MW.